



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 464 del 2012, proposto da:
Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge
in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Michele Tridico;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I QUA n. 09140/2011,
resa tra le parti, concernente ACCESSO AI DOCUMENTI RELATIVI AL
CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DI 271 ALLIEVI VICE
ISPETTORI

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2012 il Cons. Giuseppe Castiglia e udito per le parti l'avvocato Luca Ventrella (avv. St.);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con sentenza 21 novembre 2011, n. 9140, il T.A.R. per il Lazio, Sez. I quater, accoglieva il ricorso proposto dal signor Michele Tridico nei confronti del diniego di accesso ai documenti amministrativi relativi all'esclusione dal concorso per il reclutamento di 271 allievi vice ispettori, bandito dal Ministero della giustizia, e per l'effetto annullava in parte qua l'art. 4 del decreto ministeriale 25 gennaio 1996, n. 115, parimenti impugnato, come pure il diniego di accesso, ordinando all'Amministrazione di provvedere al rilascio della documentazione richiesta nel termine di trenta giorni.

L'Amministrazione interponeva appello, considerando il diniego annullato atto dovuto alla luce del disposto dell'art. 4 del d. m. citato e ritenendo legittima questa ultima disposizione.

Alla camera di consiglio del 13 marzo 2012 l'appello veniva chiamato e trattenuto in decisione.

DIRITTO

L'appello è fondato e va perciò accolto.

L'art. 22, co. 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, stabilisce che "l'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza. Aggiunge il co. 3 che "tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6."

L'art. 24, dopo aver elencato i documenti per i quali il diritto di accesso è escluso (co. 1) e posto a carico delle singole P.A. l'onere di individuare le categorie relative, nell'ambito dei documenti da esse formate o comunque nella loro disponibilità (co. 2), aggiunge che "l'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento (co. 4).

Non vi sono ragioni per escludere che un tale potere sussista anche con riguardo ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici, per i quali il co. 7 garantisce comunque l'accesso ai richiedenti. Depongono in questo senso considerazioni sistematiche: il termine "comunque" deve intendersi nel senso che la tutela di tali interessi va comunque garantita anche nell'ambito di quei regolamenti mediante i quali il Governo, ai sensi del precedente co. 6, può prevedere determinate fattispecie di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi.

In altri termini, anche per i documenti richiamati dal co. 7 vale quel potere di differimento che con tutta evidenza serve a contemperare le ragioni dell'interesse pubblico con quelle del privato.

Questo è precisamente il caso di specie.

E' indubbio che l'appellato, avendo preso parte alla procedura concorsuale ed essendone rimasto escluso all'esito delle prove scritte, è titolare di "un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso" che – ai sensi dell' 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 – è presupposto di esercizio del diritto di accesso.

Peraltro l'art. 4 del decreto ministeriale 25 gennaio 1996, n. 115 - adottato dal Ministero di grazia e giustizia in applicazione dell'art. 24 della citata legge n. 241 del 1990 – sottrae all'accesso la documentazione attinente ai lavori delle commissioni giudicatrici di concorso, fino all'esaurimento delle procedure concorsuali (lett. e).

Coerentemente con questa disposizione l'Amministrazione destinataria della richiesta di accesso – con nota dell'11 settembre 2011 – ha rinviato il soddisfacimento della richiesta stessa alla conclusione della procedura in argomento.

Senza negare l'interesse del privato, ma solo rinviandone il soddisfacimento a una data successiva, la disposizione tutela al tempo stesso l'interesse pubblico alla riservatezza e alla speditezza delle operazioni concorsuali. Non vi è dunque motivo per dichiararne la illegittimità.

Accolto l'appello, alla luce della natura della controversia sussistono tuttavia giustificate ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla la sentenza impugnata.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:

Gaetano Trotta, Presidente

Raffaele Greco, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere

Guido Romano, Consigliere

Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/04/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)